

Archivio selezionato: Massime

Autorità: Cassazione civile sez. VI

Data: 06/05/2015

n. 9019

Parti: Agenzia Delle Entrate C. Guarino A

Fonti: Giustizia Civile Massimario 2015

Classificazioni: PROCEDIMENTO TRIBUTARIO - In genere

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IN GENERE - Conciliazione giudiziale ex art. 48 del d.lgs. n. 546 del 1992 - Carattere novativo - Sostituzione dell'obbligazione originaria con quella concordata - Condizioni - Conciliazione giudiziale rateale - Versamento della prima rata concordata e garanzia sull'importo delle rate successive - Necessità - Mancanza - Estinzione del processo - Preclusione.

In tema di contenzioso tributario, la conciliazione giudiziale prevista dall'art. 48 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, ha carattere novativo delle precedenti opposte posizioni soggettive e comporta l'estinzione della pretesa fiscale originaria, unilaterale e contestata, e la sua sostituzione con una certa e concordata, purché la fattispecie conciliativa si sia perfezionata secondo le modalità previste dall'art. 48 cit. Ne consegue che, in caso di conciliazione giudiziale rateale, che si perfeziona solo con il versamento, nel termine di venti giorni dalla data di redazione del processo verbale, dell'importo della prima rata concordata, e con la prestazione della garanzia prevista sull'importo delle rate successive, il mancato adempimento degli obblighi indicati impedisce l'estinzione del processo tributario per cessazione della materia del contendere.

Archivio selezionato: Massime

Autorità: Cassazione civile sez. VI

Data: 14/07/2014

n. 16069

Parti: Min. giust. C. Federigi e altro

Fonti: Giustizia Civile Massimario 2014

Classificazioni: IMPOSTA REGISTRO - Sentenze ed altri atti giudiziari

IMPOSTA REGISTRO - Sentenze ed altri atti giudiziari - Conciliazione giudiziale in appello - Imposta di registro versata in base alla sentenza di primo grado - Diritto al rimborso -

Condizioni - Partecipazione dell'Amministrazione finanziaria all'atto - Necessità.

In caso di conciliazione giudiziale tra le parti, intervenuta nel corso del processo di appello, il diritto della parte al rimborso dell'imposta di registro corrisposta in forza della sentenza di primo grado sorge solo ove all'atto abbia partecipato l'Amministrazione finanziaria, attesa la necessità, sottesa all'equiparazione prevista dall'art. 37 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, della transazione stragiudiziale alla sentenza passata in giudicato di impedire indebite sottrazioni all'obbligazione tributaria.

Archivio selezionato: Massime

Autorità: Corte Costituzionale

Data: 16/04/2014

n. 98

Parti: Pres. Cons.

Fonti: Giurisprudenza Costituzionale 2014, 2, 1723 (s.m.) (nota di: CHIEPPA)

Classificazioni: PROCEDIMENTO TRIBUTARIO - Procedimento - - in genere

Procedimento tributario - In genere - Controversie relative ad atti emessi dall'Agenzia delle entrate e di valore non superiore a ventimila euro - Introduzione degli istituti del reclamo e della mediazione - Obbligatorietà - Evocazione di parametri inconferenti - Inammissibilità delle questioni.

Sono inammissibili, per inconferenza dei parametri evocati, le q.l.c. dell'art. 17 bis d.lg. 31 dicembre 1992, n. 546 (nel testo originario anteriore alle modificazioni apportate dalla l. n. 147 del 2013), censurato, in relazione agli art. 3, 24 e 25 cost., nella parte in cui prevede l'obbligatorietà della mediazione tributaria per le controversie concernenti atti emessi dall'Agenzia delle entrate e di valore non superiore a ventimila euro. Le doglianze sono motivate esclusivamente attraverso il rinvio alla sentenza n. 272 del 2012, dichiarativa dell'illegittimità costituzionale, peraltro in riferimento ai diversi parametri degli art. 76 e 77 cost., dell'obbligatorietà della mediazione per la conciliazione di alcune controversie civili e commerciali. In tal modo, è lo stesso giudice a quo ad affermare che le argomentazioni da lui spese (tramite il rinvio alla menzionata sentenza) a sostegno delle questioni sollevate non sono conferenti rispetto ai parametri invocati (sent. n. 272 del 2012).

Archivio selezionato: Massime

Autorità: Cassazione civile sez. VI

Data: 13/07/2015

n. 14547

Parti: Agenzia Delle Entrate C. Favara

Fonti: Giustizia Civile Massimario 2015

Diritto & Giustizia 2016, 16 febbraio

Classificazioni: PROCEDIMENTO TRIBUTARIO - In genere

Procedimento tributario - Conciliazione nel processo tributario - Proposta depositata dopo la fissazione dell'udienza e prima della trattazione in camera di consiglio - Conseguenze - Rinvio dell'udienza a data successiva alla scadenza del termine concesso per il versamento - Necessità - Inosservanza - Sentenza dichiarativa della cessazione della materia del contendere in assenza del pagamento dell'obbligazione conciliata - Appellabilità - Fondamento.

In tema di contenzioso tributario, gli atti dichiarativi delle varie specie di conciliazione di cui all'art. 48 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 non determinano di per sé la cessazione della materia del contendere, che si ha solo con il versamento della somma concordata, sicché, nella conciliazione cosiddetta "breve postfissazione", in cui la proposta è depositata dopo la fissazione dell'udienza e prima della trattazione in camera di consiglio, la Commissione Tributaria Provinciale, nel silenzio della norma, deve rinviare l'udienza di trattazione ad una data successiva alla scadenza del termine per il versamento, decorrente dalla comunicazione dell'ordinanza di rinvio, in applicazione analogica della disciplina dettata per la conciliazione cosiddetta "breve prefissazione", in cui la proposta è depositata prima della fissazione dell'udienza di trattazione, ed, in mancanza di tale rinvio e del versamento, la sentenza dichiarativa dell'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere è appellabile dall'Ufficio, che non può essere costretto all'esecuzione di una conciliazione inesistente, né privato della sua legittima pretesa di far valere l'interesse ad una pronuncia del giudice di merito sul rapporto giuridico controverso.

Archivio selezionato: Massime

Autorità: T.A.R. Milano sez. I

Data: 29/04/2014

n. 1101

Parti: Soc. Cons. Stabile Com. C. Soc. Expo 2015 e altro

Fonti: Foro Amministrativo (Il) 2014, 4, 1169 (s.m)

Classificazioni: PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (P.A.) - Contratti della P.A. - - in genere

Pubblica amministrazione (p.a.) - Contratti della p.a. - In genere - Partecipazione a gara pubblica - Regolarità nel pagamento dei tributi - Necessità - Omesso pagamento di una rata

del debito tributario - Esclusione dalla gara - Configurabilità.

La disposizione di cui all'art. 8, comma 3 bis del d.lg. n. 218/1997 (che ha disciplinato gli istituti dell'accertamento tributario con adesione e della conciliazione tributaria giudiziale con finalità deflattiva del contenzioso) prevede che "in caso di mancato pagamento anche di una sola delle rate diverse dalla prima entro il termine di pagamento della rata successiva, il competente ufficio dell'Agenzia delle entrate provvede all'iscrizione a ruolo delle residue somme dovute e della sanzione di cui all'art. 13 d.lg. 18 dicembre 1997 n. 471, applicata in misura doppia, sul residuo importo dovuto a titolo di tributo" e ciò significa, dunque, che il mancato pagamento anche soltanto di una rata rende immediatamente "esigibile" il debito tributario, il che integra il nominato presupposto per l'applicazione del comma 2 dell'art. 38 del d.lg. 163/2006, con obbligo di esclusione della concorrente dalla gara pubblica, del tutto irrilevante restando la singolare prassi praticata da parte dell'Agenzia delle entrate di dare atto di tale situazione soltanto dopo il mancato pagamento di quattro rate del ridotto debito tributario.

Archivio selezionato: Massime

Autorità: Cassazione civile sez. trib.

Data: 12/11/2014

n. 24099

Parti: Agenzia delle Entrate C. Soc. Magnum ind.

Fonti: Giustizia Civile Massimario 2014

Classificazioni: IMPOSTA REGISTRO - Atti e contratti - - sottoposti a condizione, omologazione, ecc.

IMPOSTA REGISTRO - Atti e contratti - sottoposti a condizione, omologazione, ecc. - Art. 37 del d.P.R. n. 131 del 1986 - Interpretazione - Lodo arbitrale - Successivo atto di conciliazione del medesimo - Rilevanza esclusiva - Fattispecie.

In tema di imposta di registro, l'art. 37 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, laddove prevede che, nel caso in cui il giudizio di impugnazione di un lodo arbitrale si sia concluso con conciliazione giudiziale, la parte abbia diritto al rimborso, deve essere interpretato nel senso che, a tal fine, sono rilevanti solo le conciliazioni che definiscono il giudizio sul lodo a seguito dell'impugnazione dello stesso. (Nella specie, la S.C. ha cassato l'impugnata sentenza, che aveva confermato l'annullamento dell'avviso di liquidazione relativo alla registrazione del lodo sulla base del presupposto che le parti avevano definito in via conciliativa altre controversie pendenti tra di esse, contemplando la rinuncia ad avvalersi del lodo).

Archivio selezionato: Massime

Autorità: Cassazione civile sez. trib.

Data: 26/03/2014

n. 7057

Parti: Agenzia del Territorio C. Soc. R.

Fonti: Giustizia Civile Massimario 2014

Classificazioni: CATASTO DEI TERRENI E DEI FABBRICATI (Agenzia del territorio)
PROCEDIMENTO TRIBUTARIO - Procedimento - in genere - Controversia avente ad oggetto l'attribuzione di rendita catastale - Accordo sulla rendita catastale contenuto in un verbale di conciliazione giudiziale - Sopravvenuta modificazione dei parametri o delle condizioni giustificative - Rideterminazione - Ammissibilità - Fattispecie.
CATASTO DEI TERRENI E DEI FABBRICATI (Agenzia del territorio) - In genere.

In tema di rendita catastale, ove la stessa sia stata determinata in virtù di una conciliazione giudiziale ex art. 48 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 (nella versione vigente "ratione temporis"), non è preclusa la sua rideterminazione qualora sopravvenga un mutamento delle condizioni o dei parametri posti alla base di dell'accordo che giustifichi il riesame della situazione. (Così statuendo, la S.C. ha ritenuto illegittimo il rigetto della relativa istanza del contribuente, in quanto, successivamente all'estinzione, per intervenuta conciliazione giudiziale, di una controversia sull'attribuzione della rendita, vi era stata una variazione del saggio di redditività).

Archivio selezionato: Massime

Autorità: Cassazione civile sez. trib.

Data: 27/01/2014

n. 1553

Parti: Imm. Moderna Zeno Srl C. Agenzia Entrate ed altro

Fonti: Giustizia Civile Massimario 2014

Classificazioni: IMPUGNAZIONI CIVILI - Interesse all'impugnazione
IMPUGNAZIONI CIVILI - Interesse all'impugnazione - Acquiescenza - Condizioni - Rimessione a giustizia - Configurabilità - Esclusione - Fattispecie.

L'acquiescenza preclusiva dell'impugnazione ex art. 329 cod. proc. civ., è - anche nel processo tributario - soltanto quella successiva alla sentenza, sicché non è configurabile nell'ipotesi in cui la parte abbia dichiarato di "rimettersi al giudizio della commissione" circa un'avversa domanda, che, trattandosi di questione di puro diritto (per essere incontrastati i riferimenti in fatto della controversia), presuppone che la parte si attende dal giudice una pronuncia secondo giustizia, senza alcuna preventiva accettazione, né impedimento all'impugnazione. (Così statuendo, la S.C., nel confermare la legittimità di un avviso di liquidazione avente base in una precedente sentenza passata in giudicato, ha ritenuto non ravvisabile, nell'ammessa esistenza in fatto, in primo grado, da parte dell'amministrazione finanziaria - sul punto rimessasi alla decisione del giudice - della conciliazione intervenuta nel giudizio a monte, un'acquiescenza giuridicamente rilevante, riconoscendole, pertanto, l'interesse ad appellare la relativa statuizione ad essa sfavorevole).

Archivio selezionato: Massime

Autorità: Cassazione civile sez. trib.

Data: 30/05/2012

n. 8628

Parti: Agenzia delle Entrate **C.** Lera snc

Fonti: Diritto e Giustizia online 2012, 1 giugno (nota di: DI GIACOMO)

Riv. dottori comm. 2012, 3, 670 (s.m)

Classificazioni: IMPOSTE IN GENERE - Concordato fiscale

In tema di accertamento con adesione, nell'ipotesi di omessa prestazione della garanzia prevista dall'art. 8 d.lg. n. 218 del 1997, la procedura del concordato con adesione non può dirsi perfezionata, e permane, nella sua integrità, l'originaria pretesa tributaria. La circostanza che il pagamento rateale, a garanzia del quale la garanzia deve esser prestata, venga realmente effettuato non è idonea a mutare i termini della questione, in quanto, in base al sistema normativo in esame, la conciliazione produce i suoi effetti nei riguardi del rapporto giuridico tributario solo con la sua perfezione, che, in caso di pagamento rateale, presuppone che i futuri versamenti siano assicurati e non rimessi alla mera diligenza del debitore.

Archivio selezionato: Massime

Autorità: Cassazione civile sez. trib.

Data: 12/12/2011

n. 26514

Parti: Com. Gassino Torinese **C.** De Bartolo

Fonti: Giust. civ. Mass. 2011, 12, 1760

Classificazioni: TRIBUTI LOCALI - Imposta comunale immobili (ICI) - - in genere

Tributi locali - Imposta comunale immobili (i.c.i.) - Rendita catastale per terreni e fabbricati - Base imponibile - Determinazione - Efficacia a decorrere dalla notificazione - Utilizzo di rendita definitiva per conciliazione giudiziale - Legittimità - Fondamento

In tema di imposta comunale sugli immobili (i.c.i.), l'art. 74, comma 1, l. 21 novembre 2000 n. 342, nel prevedere che, a decorrere dal 1 gennaio 2000, gli atti comunque attributivi o modificativi delle rendite catastali per terreni e fabbricati sono efficaci solo a decorrere dalla loro notificazione, non esclude l'utilizzabilità di una rendita diventata definitiva per intervenuta conciliazione giudiziale tra il contribuente e l'Agenzia del Territorio, la quale, al fine di individuare la base imponibile, è del tutto equivalente ad una rendita notificata, avendo il contribuente acquisito direttamente la legale conoscenza del dato concordato.

Archivio selezionato: Massime

Autorità: Cassazione civile sez. trib.

Data: 25/11/2011

n. 24931

Parti: Agenzia delle Entrate **C.** M.G.

Fonti: Diritto e Giustizia online 2011, 13 dicembre (nota di: ALBANESE)

Classificazioni: PROCEDIMENTO TRIBUTARIO - In genere

La conciliazione giudiziale rateale, prevista dal d.lg. n. 546 del 1992, art. 48, si perfeziona solo con il versamento, entro il termine di venti giorni dalla data di redazione del processo verbale, dell'imposto della prima rata concordata, e con la prestazione della garanzia prevista sull'importo delle rate successive; in caso di mancato adempimento degli obblighi suindicati, non può, di conseguenza, verificarsi l'estinzione del processo tributario per cessazione della materia del contendere, ai sensi del d.lg. n. 546 del 1992, art. 46, e la causa dovrà, pertanto, essere decisa nel merito.

Archivio selezionato: Massime

Autorità: Cassazione civile sez. trib.

Data: 21/04/2011

n. 9219

Parti: Agenzia entrate C. Linda

Fonti: Giust. civ. Mass. 2011, 4, 646

Classificazioni: PROCEDIMENTO TRIBUTARIO - In genere

Procedimento tributario (nuovo) - Conciliazione giudiziale ratealeexart. 48, comma 3, d.lg. n. 546 del 1992 - Versamento della prima rata concordata e garanzia sull'importo delle rate successive - Necessità ai fini dell'estinzione del processo

La conciliazione giudiziale rateale, prevista dall'art. 48, comma 3, d.lg. 31 dicembre 1992 n. 546, si perfeziona solo con il versamento, entro il termine di venti giorni dalla data di redazione del processo verbale, dell'importo della prima rata concordata e con la prestazione della garanzia prevista sull'importo delle rate successive; in mancanza, non si verifica l'estinzione del processo tributario per cassazione della materia del contendere, prevista dall'art. 66, comma 1, del citato d.lg. n. 546 del 1992.

Archivio selezionato: Massime

Autorità: Cassazione civile sez. trib.

Data: 21/04/2011

n. 9219

Parti: Agenzia entrate C. Linda

Fonti: Diritto e Giustizia online 2011, 2 giugno (s.m)

Classificazioni: PROCEDIMENTO TRIBUTARIO - In genere

Perché la commissione di primo grado possa dichiarare estinto il processo è quindi necessario che vi sia concorrenza sia del pagamento della rata, sia della prestazione di garanzia. Questo in sintesi il contenuto della sentenza della Cassazione che, in un passo delle motivazioni, espressamente indica come "Quand'anche si volesse considerare prorogabile sull'accordo delle parti il termine per l'effettuazione di tali adempimenti (per una lettura elastica del procedimento conciliativo cfr. Cass. n. 9222 del 2007), la proroga accordata (sino al 17 ottobre) era già scaduta al momento del primo e unico versamento del 5 novembre e comunque mai è stata prestata l'indispensabile garanzia per le somme residue (anch'esse non pagate)....Si deve

concludere che l'iter perfezionativo della conciliazione rateale non si fosse mai compiuto fino in fondo e di ciò la commissione provinciale si sarebbe dovuta avvedere prima di dichiarare estinto il processo ai sensi del d.lg. 546/1992, art. 46".

Archivio selezionato: Massime

Autorità: Cassazione civile sez. trib.

Data: 11/04/2011

n. 8168

Parti: Agenzia entrate C. Bonzanni

Fonti: Giust. civ. Mass. 2011, 4, 574

Diritto e Giustizia online 2011, 26 ottobre

Classificazioni: IMPOSTE IN GENERE - Condono fiscale - - in genere

Imposte in genere - Condono fiscale - Calcolo dell'importo da versare - Valore della lite - Riferimento all'imposta indicata nell'atto impositivo opposto - Necessità - Conseguenze in tema di controversie sul reddito di partecipazione a società di persone

In tema di condono fiscale, con riferimento alla chiusura delle liti fiscali pendenti prevista dall'art. 16 l. 27 dicembre 2002 n. 289, il valore della lite da assumere come base per il calcolo dell'importo da versare per ottenere la definizione agevolata va individuato nell'importo dell'imposta che ha formato oggetto di contestazione in primo grado, ossia l'imposta indicata nell'atto impositivo opposto con il ricorso introduttivo, restando irrilevante, nell'ipotesi in cui si controverta di reddito di partecipazione a società di persone, l'eventuale conciliazione, intervenuta tra la società e l'amministrazione, avente ad oggetto l' i.lo.r. accertata in capo alla società.

Archivio selezionato: Massime

Autorità: Cassazione civile sez. trib.

Data: 30/12/2010

n. 26385

Parti: S.G. C. Min. economia e fin. e altro

Fonti: DL Riv. critica dir. lav. 2011, 1, 167 (s.m.) (nota di: Mensi)

Classificazioni: IMPOSTA REDDITO PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) - Oggetto dell'imposta - - redditi di lavoro dipendente

La somma corrisposta, a titolo di indennità supplementare, a seguito di conciliazione della controversia con il datore di lavoro per licenziamento, è soggetta a tassazione come reddito di lavoro dipendente, salvo che il contribuente provi che tale importo non trovi la sua causa nel rapporto di lavoro ovvero, avuto riguardo alla concreta volontà manifestata dalle parti, non trovi la fonte della sua obbligatorietà in redditi sostitutivi, né nel risarcimento di danni per la perdita di redditi futuri.

Archivio selezionato: Massime

Autorità: Cassazione civile sez. trib.

Data: 14/04/2010

n. 8854

Parti: Com. Copparo **C.** Immobiliare Rero di G.M. e C. s.n.c.

Fonti: Diritto e Giustizia online 2010

Classificazioni: TRIBUTI LOCALI - Imposta comunale immobili (ICI) - - in genere

In caso di conciliazione giudiziale sulla rendita catastale fra Comune e contribuente, l'ente locale non può sostenere che il valore da attribuire all'immobile faccia fede solo per i periodi d'imposta successivi all'accordo e risulti irrilevante per una precedente rettifica Ici. La rendita fissata in sede di conciliazione giudiziale deve ritenersi, infatti, a tutti gli effetti sostitutiva di quella contestata.

Archivio selezionato: Massime

Autorità: Cassazione civile sez. trib.

Data: 09/04/2010

n. 8503

Parti: Com. Copparo **C.** Soc. Imm. Rero

Fonti: Giust. civ. Mass. 2010, 4, 523

Classificazioni: TRIBUTI LOCALI - Imposta comunale immobili (ICI) - - in genere

Tributi locali - Imposta comunale immobili (Ici) - Base imponibile - Determinazione - Valore della rendita risultante da conciliazione giudiziale - Applicabilità anche per le annualità precedenti la conciliazione - Configurabilità

In tema d'imposta comunale sugli immobili (Ici), la rendita determinata a seguito di conciliazione giudiziale, intervenuta nell'ambito del procedimento relativo all'impugnazione dell'atto attributivo della stessa, sostituisce quella originariamente individuata, fin dal momento dell'intervenuto classamento ed in base ad essa va determinata l'Ici, anche con riferimento alle annualità di imposta precedenti la conciliazione medesima.

Archivio selezionato: Massime

Autorità: Cassazione civile sez. trib.

Data: 30/12/2009

n. 27906

Parti: Soc. Ascot Holding ed altro C. Com. Castelvetro Modena

Fonti: Giust. civ. Mass. 2009, 12, 1769

Classificazioni: TRIBUTI LOCALI - Imposta comunale immobili (ICI) - - in genere

Tributi locali - Imposta comunale immobili (Ici) - Base imponibile - Modificazione della rendita catastale - Decorrenza dall'anno d'imposta successivo all'annotazione negli atti catastali - Distinzione dalle variazioni conseguenti alla correzione di errori di fatto - Effetti - Decorrenza dall'originario classamento - Fattispecie

In tema d'imposta comunale sugli immobili (i.c.i.), la regola generale prevista dall'art. 5, comma 2, d.lg. 30 dicembre 1992 n. 504, secondo cui le variazioni delle risultanze catastali hanno efficacia, ai fini della determinazione della base imponibile, a decorrere dall'anno d'imposta successivo a quello nel corso del quale sono state annotate negli atti catastali, non si applica al caso in cui la modificazione della rendita catastale derivi dalla rilevazione di errori di fatto compiuti dall'ufficio nell'accertamento o nella valutazione delle caratteristiche dell'immobile esistenti alla data in cui è stata attribuita la rendita, in quanto il riesame di dette caratteristiche da parte del medesimo ufficio comporta, previa correzione degli errori materiali, l'attribuzione di una diversa rendita a decorrere dal momento dell'originario classamento, rivelatosi erroneo o illegittimo. (In applicazione del principio, la S.C. ha confermato la sentenza della Commissione tributaria regionale che aveva ritenuto che la rendita determinata, a seguito di conciliazione giudiziale, nell'ambito del procedimento relativo all'impugnazione dell'atto attributivo, in via di autotutela, della rendita medesima, potesse essere applicata fin dal momento dell'originario classamento).

Archivio selezionato: Massime

Autorità: Cassazione civile sez. trib.

Data: 19/06/2009

n. 14300

Parti: Soc. Raffaele Garzia ed altro C. Agenzia Entrate ed altro

Fonti: Giust. civ. Mass. 2009, 6, 943

Classificazioni: PROCEDIMENTO TRIBUTARIO - In genere

Procedimento tributario (nuovo) - Conciliazione giudiziale art. 48 del d.lg. n. 546 del 1992 - Carattere novativo - Conseguenze - Sostituzione dell'obbligazione originaria con quella concordata

In tema di contenzioso tributario, la conciliazione giudiziale prevista dall'art. 48 del d.lg. n. 546 del 1992, sia nel testo originario che in quello risultante dalle modifiche apportate dall'art. 1, comma 419, della legge n. 311 del 2004, ha carattere novativo delle precedenti opposte posizioni soggettive e comporta l'estinzione della pretesa fiscale originaria, unilaterale e contestata, e la sua sostituzione con una certa e concordata, tanto che il relativo processo verbale costituisce titolo per la riscossione delle somme dovute.

Archivio selezionato: Massime

Autorità: Cassazione civile sez. trib.

Data: 13/02/2009

n. 3560

Parti: Agenzia Entrate ed altro C. Diviesti

Fonti: Giust. civ. Mass. 2009, 2, 232

Classificazioni: PROCEDIMENTO TRIBUTARIO - In genere

Procedimento tributario (nuovo) - Conciliazione nel processo tributario - Proposta depositata dopo la fissazione dell'udienza e prima della trattazione in camera di consiglio - Conseguenze - Rinvio dell'udienza di trattazione ad una data successiva alla scadenza del termine concesso per il versamento - Necessità - Inosservanza - Sentenza dichiarativa della cessazione della materia del contendere in assenza del pagamento dell'obbligazione conciliata - Appellabilità - Fondamento

Gli atti dichiarativi delle varie specie di conciliazione previste nel giudizio tributario dall'art. 48 d.lg. 31 dicembre 1992 n. 546 non determinano di per sé la cessazione della materia del contendere, producendosi tale effetto solo quando, con il versamento della somma concordata, gli stessi siano divenuti efficaci e perfetti. Pertanto, nella conciliazione cosiddetta «breve postfissazione» - in cui, ai sensi del comma 5, la proposta è depositata dopo la fissazione dell'udienza e prima della trattazione in camera di consiglio - la Commissione tributaria provinciale, nel silenzio della norma, deve rinviare l'udienza di trattazione della causa ad una data successiva alla scadenza del termine concesso per il versamento, decorrente dalla comunicazione dell'ordinanza di rinvio dell'udienza di trattazione, in applicazione analogica della disciplina dettata dal comma 1 per la conciliazione cosiddetta «breve prefissazione», in cui la proposta è depositata prima della fissazione dell'udienza di trattazione; in mancanza di tale rinvio e del versamento, la sentenza dichiarativa dell'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere è appellabile dall'Ufficio, che non può essere costretto all'esecuzione di una conciliazione inesistente, né privato della sua legittima pretesa di far valere l'interesse ad una pronuncia del giudice di merito sul rapporto giuridico controverso.

Utente: Univ. di Bari Facolta Giurisprudenza Univ. di Bari Facolta Giurisprudenza -
www.iusexplorer.it - 03.05.2016
